## Ente acque della Sardegna

(L.R. 6 dicembre 2006, n° 19)

#### L'Amministratore Unico

Oggetto: convenzione sottoscritta in data 29.03.1977 tra l'ex Ente Autonomo del Flumendosa ed il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale per il "trasferimento delle opere di distribuzione irrigua e fornitura dell'acqua per irrigazione" – risoluzione in via transattiva della vertenza concernente l'accreditamento degli oneri di vettoriamento da parte dell'Enas (ex EAF) in favore del Consorzio per gli anni dal 1994 in poi, relativi alle utenze diverse da quelle ad uso irriguo (uso industriale e civile) servite attraverso le reti irrigue gestite dal Consorzio (art. 5 della convenzione) – approvazione dell'atto di transazione e autorizzazione in favore del Direttore Generale f.f. alla sua sottoscrizione

L'anno 2014, il giorno Wentisette, del mese di <u>ottobre</u> nella sede di Cagliari, via Mameli, 88, l'Amministratore unico Dott. Davide Galantuomo, nominato con decreto del Presidente della Regione n. 26 del 15 febbraio 2014 su conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 5/29 dell'11 febbraio 2014;

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 e ss.mm, che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa - istituito con R.D.L. 17.05.1946 n° 498 - ente strumentale della Regione, in Ente acque della Sardegna (Enas) per la gestione del sistema idrico multisettoriale regionale;

VISTO il nuovo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 19 del 10.02.2014;

VISTA la L.R. 15.05.1995 n° 14 di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali e ss.mm.;

VISTA la L.R. 23.08.1995 n° 20 di semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e degli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale e ss.mm.;

VISTA la L.R. 13.11.1998, n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale e ss.mm.;

VISTA la L. R. 2.08.2006, nº 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna e ss.mm.;

VISTA la delibera dell'Amministratore Unico n. 5 del 21 febbraio 2014 concernente "Approvazione del Bilancio di Previsione 2014 e Pluriennale 2014-2016" approvata dalla Giunta Regionale con delibera n. 8/8 del 27 febbraio 2014;

### PREMESSO che:

- nel 1977, tra l'allora Ente Autonomo del Flumendosa ed il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, venne stipulata una convenzione (sottoscritta in data 29.03.1977) per regolare il trasferimento in favore del Consorzio di Bonifica delle reti di distribuzione irrigua, a suo tempo realizzate dall'EAF, lasciando in capo a quest'ultimo la gestione delle opere di accumulo e regolazione (dighe) e di grande trasferimento d'acqua (canali, ripartitori principali e acquedotti potabili);
- nell'ambito di tale convezione venne regolata anche la fattispecie dell'erogazione dell'acqua a favore delle utenze diverse da quelle ad uso irriguo (cioè ad uso industriale e civile) attraverso le reti irrigue oggetto di trasferimento al Consorzio. In particolare, l'articolo 5 della convenzione rubricato "Fornitura d'acqua per usi industriali o civili attraverso le reti di distribuzione, nei limiti delle disponibilità derivanti dalla concessione o successive varianti di destinazione, sarà assentita dall'Ente, concessionario delle acque, previa intesa con il Consorzio circa la possibilità di vettoriamento della portata richiesta attraverso le reti irrigue gestite dal Consorzio stesso. Gli oneri di vettoriamento su tali reti, nella misura concordata con il Consorzio, andranno a costituire, unitamente al prezzo dell'acqua per usi industriali o civili, determinato dall'EAF, la tariffa applicabile all'utenza in oggetto.

Il corrispettivo della fornitura così effettuata dall'Ente sarà dallo stesso riscosso per intero e successivamente la quota relativa al vettoriamento sarà accreditata al Consorzio";

- in merito alla concreta applicazione di tale disposizione è insorta tra le parti una vertenza concernente l'accreditamento degli oneri di vettoriamento da parte dell'Enas (ex EAF) in favore del Consorzio per gli anni dal 1994 in poi;
- Stante tale contrasto e al fine di evitare un contenzioso in via giudiziaria, le parti congiuntamente hanno deciso di investire l'Avvocatura dello Stato di Cagliari - del cui patrocinio si avvalgono entrambe - dell'incarico di valutare la percorribilità di possibili soluzioni transattive della vertenza (nota Avvocatura dello Stato prot. n. 8939 del 28.03.2011);

VISTA la nota dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari prot. n. 29825 in data 17.10.2014 (assunta al prot. ENAS n.15366 del 20.10.2014) con la quale è stata trasmessa alle parti una bozza di atto transattivo, esprimendo il positivo parere alla immediata traduzione in atto definitivo;

VISTA la proposta della Direzione Generale in data 23 ottobre 2014;

RITENUTO di dovere approvare il suddetto atto di transazione, allegato alla presente per farne integrante e sostanziale, ricorrendo ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L.R. 11/1995 le ragioni di necessità e di urgenza evidenziate dall'Avvocatura dello Stato, autorizzando il Direttore Generale f.f. alla sua sottoscrizione:

#### **DELIBERA**

- di approvare l'atto transattivo trasmesso dall'Avvocatura dello Stato con nota prot. n. 29825 in data 17.10.2014 (assunta al prot. ENAS n.15366 del 20.10.2014) allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, a totale risoluzione in via stragiudiziale della vertenza concernente l'accreditamento degli oneri di vettoriamento da parte dell'Enas (ex EAF) in favore del Consorzio per gli anni dal 1994 in poi, relativi alle utenze diverse da quelle ad uso irriguo (uso industriale e civile) servite attraverso le reti irrigue gestite dal Consorzio (art. 5 della convenzione del 29.03.1977);
- di autorizzare il Direttore Generale alla relativa sottoscrizione.

Dà mandato ai competenti Servizi Ragioneria e Affari Generali, di predisporre gli atti necessari e conseguenti.

La presente deliberazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

> Aministratore Unico Davide Ga antuomo Dott

Il Direttore Generale f.f. ing. Franco Ollargiu rende il parere favorevole di legittimità, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15.5.1995, n.14.

ettore G

# Ente acque della Sardegna DIREZIONE GENERALE

# Proposta di deliberazione per l'Amministratore Unico

OGGETTO: convenzione sottoscritta in data 29.03.1977 tra l'ex Ente Autonomo del Flumendosa ed il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale per il "trasferimento delle opere di distribuzione irrigua e fornitura dell'acqua per irrigazione" – risoluzione in via transattiva della vertenza concernente l'accreditamento degli oneri di vettoriamento da parte dell'Enas (ex EAF) in favore del Consorzio per gli anni dal 1994 in poi, relativi alle utenze diverse da quelle ad uso irriguo (uso industriale e civile) servite attraverso le reti irrigue gestite dal Consorzio (art. 5 della convenzione) - proposta di approvazione dell'atto di transazione e autorizzazione in favore del Direttore Generale f.f. alla sua sottoscrizione

Si trasmette in allegato il testo della deliberazione che si propone di adottare.

Al riguardo, si evidenzia che l'Avvocatura dello Stato con la nota prot. n. 29825 del 17.10.2014 (prot. Enas 15366 del 20.10.2014) ha attribuito alla definizione dell'atto carattere di urgenza, in quanto le condizioni economiche dell'accordo, sia per quanto concerne l'ammontare complessivo ed onnicomprensivo della transazione sia per quanto concerne il particolare favore derivante dalla lunga rateizzazione (per nove rate semestrali con scadenza 31.12.2018) concessa dal Consorzio sono il risultato di una trattativa che ha posto come condizione pregiudiziale la urgente e sollecita risoluzione della vertenza.

Si propone, quindi l'adozione della delibera in allegato ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L.R. 11/95.

Cagliari, 23 ottobre 2014

SAG/Legale/M SAG/DIRICI

> ETTORE NERALE f.f.

Allegati:

1) bozza della deliberazione che si propone di adottare.



Gooccatura Distrettualo dello Otato

VIA DANTE N° 23 - 09128 CAGLIARI Tel. 070/40476-1 - Fax 070/40476290 Subito copie 50t Galantuones Originale per Iter ing Ollorgin ing, Roshi

Cs. 399/2011 Avv. Steri

Nella risposta si prega di citare: numero affare; nome avvocato, n. prot. e data.

Alleg.: n. 1

OGGETTO: Oneri vettoriamento 1995 – 2009. Definizione in via transattiva.


CBSM

Consorzio Bonifica Sardegna Meridionale Via Dante n. 254

09128 CAGLIARI (rif. nota prot. n. 7476 dell'8.8.2014)

17/10/2014-29825 P Cagliari A MANO

ENAS
Ente Acque della Sardegna
Via Mameli n. 88
09123 C A G L I A R I
(rif. nota prot. n. 8423 del 24.06.2011)



In relazione al pagamento degli oneri in oggetto è insorta controversia tra codesto Consorzio e codesto Ente.

In presenza di tale contrasto, al fine di evitare un oneroso contenzioso in via giudiziaria tra l'altro dall'esito del tutto incerto, codeste Amm.ne hanno congiuntamente deciso di investire questa Avvocatura, del cui patrocinio si avvalgono entrambe, con l'incarico di individuare una soluzione transattiva della vertenza

La vertenza trova origine nelle previsioni dell'art. 5 della convenzione stipulata in data 29.03.1977, tra l'allora Ente Autonomo del Flumendosa (cui è ora subentrato l'ENAS) e codesto Consorzio.

Detta convenzione venne stipulata per regolare il trasferimento in favore del Consorzio delle reti di distribuzione irrigua, a suo tempo realizzate dall'EAF, lasciando in capo a quest'ultimo la gestione delle opere di accumulo e regolazione (dighe) e di grande trasferimento d'acqua (canali, ripartitori principali e acquedotti potabili). Nell'ambito di tale convezione venne regolamentata anche la fattispecie dell'erogazione dell'acqua a favore delle utenze diverse da quelle ad uso irriguo (ossia ad uso industriale e civile) attraverso le reti irrigue oggetto di trasferimento al Consorzio.

In particolare, l'art. 5 della convenzione, rubricato "Fornitura d'acqua per usi industriali o civili", stabiliva:

"La fornitura d'acqua per usi industriali o civili attraverso le reti di distribuzione, nei limiti delle disponibilità derivanti dalla concessione o successive varianti di destinazione, sarà assentita dall'Ente, concessionario delle acque, previa intesa con il Consorzio circa la possibilità di vettoriamento della portata richiesta attraverso le reti irrigue gestite dal Consorzio stesso.



Gli oneri di vettoriamento su tali reti, nella misura concordata con il Consorzio, andranno a costituire, unitamente al prezzo dell'acqua per usi industriali o civili, determinato dall'EAF, la tariffa applicabile all'utenza in oggetto.

Il corrispettivo della fornitura così effettuata dall'Ente sarà dallo stesso riscosso per intero e successivamente la quota relativa al vettoriamento sarà accreditata al Consorzio. Modalità tecniche di allaccio a misura, tempi di fornitura e portata verranno di volta in volta concordate fra l'EAF ed il Consorzio".

Il rapporto di gestione delle utenze extra agricole si è sviluppato nell'arco degli ultimi trent'anni e per i primi decenni senza contestazioni tra le parti. Fino al 2004, infatti, i rapporti economici tra i due Enti erano caratterizzati da un credito per somministrazione d'acqua irrigua, vantato dall'ENAS nei confronti del Consorzio, di proporzioni tali da rendere marginali le minori entità (positive per il Consorzio) derivanti dai rimborsi per il vettoriamento. Tale credito dell'ENAS per somministrazione di acqua, relativo al periodo 1994 - 2004, è stato infatti oggetto di uno specifico atto transattivo (rep Enas n. 4068 del 17.11.2005) con il quale sono state risolte le pendenze economiche tra i due Enti, con la sola esclusione della vicenda concernente gli oneri di vettoriamento che oggi viene in considerazione.

Invero, successivamente alla stipula del suddetto atto transattivo per la fornitura dell'acqua irrigua, tra le parti è insorta l'ulteriore vertenza concernente l'accreditamento degli oneri di vettoriamento da parte dell'ENAS in favore del Consorzio per gli anni dal 01.01.1994 al 31.12.2008. Infatti, a decorrere dal 01.01.2009 il Consorzio di Bonifica, a seguito di provvedimento commissariale n. 115 del 31.3.2008, ha preso in carico diretto l'erogazione a favore delle utenze extra agricole, avendo l'ENAS assunto il ruolo di gestore del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale ai sensi della legge regionale n. 19/2006.

Con l'emissione di n. 5 fatture (n. 1, 2, 3 e 4 del 16.01.2009 e n. 6 del 10.03.2009) il Consorzio ha chiesto all'Ente il pagamento della somma complessiva di € 785.736,89 (di cui € 714.306,26 per capitale ed € 71.430,63 per IVA) a titolo di pagamento degli oneri di vettoriamento sostenuti, ritenendo dovuti anche gli oneri di vettoriamento non incassati dall'Ente e facendo applicazione del termine di prescrizione decennale.

L'ENAS ha contestato tale ammontare e ha dichiarato di avere effettivamente incassato, dagli utenti finali dal 1994 ad oggi a titolo di oneri di vettoriamento, la somma complessiva di € 437.240,68 di cui €. 397.491,53 per capitale ed € 39.749,15 per IVA, ritenendo, tuttavia, di dover corrispondere al Consorzio esclusivamente l'importo effettivamente riscosso nei limiti della prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 cod. civ., per l'importo complessivo di € 174.773,42 (di cui € 158.884,93 per capitale ed € 15.888,49 per IVA). In particolare, l'ENAS ha rilevato di non essere tenuto al pagamento degli oneri di vettoriamento nelle ipotesi in cui non è stato possibile provvedere alla riscossione per irreperibilità del debitore, inesigibilità, decesso, fallimento, contestazione dei volumi non più dimostrabile, ecc.

La scrivente, a seguito della richiesta di intervento, ha tenuto alcuni incontri con le parti nel corso dei quali sono state esaminate le possibili soluzioni della vertenza e sono stati acquisti atti ritenuti utili al fine di un migliore inquadramento della situazione venutasi a determinare. Da



ultimo, nel corso della riunione svoltasi il 16 ottobre 2014, su proposta della scrivente, le parti hanno manifestato la disponibilità di formalizzare un accordo che prevede la definizione in via transattiva della controversia dietro versamento da parte dell'ENAS della somma onnicomprensiva di € 450.000,00 oltre I.V.A., da pagarsi ratealmente secondo tempi concordati tra codesti Enti.

Alla determinazione di detta somma, si ripete proposta dalla scrivente, si è pervenuti, da un lato, in relazione al periodo per il quale l'ENAS ha eccepito la prescrizione della pretesa e quant'altro, proponendo l'abbandono di tutte le contestazioni e riconoscendo come dovuto il pagamento di tutte le somme riscosse.

D'altro lato, in relazione al periodo in cui non era stata eccepita la prescrizione ma sollevate da parte dell'ENAS solo contestazioni di merito, prospettando una lettura dell'art. 5 in forza della quale, facendo applicazione dei principi ritraibili dalle disposizioni in materia di responsabilità contrattuale, il pagamento degli oneri in questione non è dovuto allorché si sia in presenza di una mancata riscossione dovuta ad inesigibilità ecc.

Non essendo però possibile in ragione del tempo trascorso e dell'enorme mole di documenti da esaminare (che, peraltro, avrebbe poi potuto dare luogo a specifiche contestazioni), in relazione a detto periodo è stato proposto il pagamento da parte dell'ENAS di quanto riscosso e di un'ulteriore somma determinata in via equitativa.

Ritiene la scrivente che tale soluzione, stante l'oggettiva difficoltà di procedere ad un'interpretazione pienamente satisfattiva del disposto dell'art. 5 e gli oneri che comporterebbe l'altrimenti necessaria instaurazione di un giudizio (nel quale, tra l'altro, sarebbe necessario ricorrere ad avvocati liberi professionisti, con conseguenti oneri economici, da maggiorarsi inoltre dai costi che entrambi gli Enti dovrebbero sopportare in considerazione del tempo non irrisorio che le singole strutture dovrebbero destinare all'istruzione della pratica) e considerato, inoltre, che si è in presenza di una controversia che coinvolge due soggetti pubblici, sia pienamente condivisibile.

In definitiva la soluzione proposta nell'ambito di reciproche rinunce e concessioni, prevede una regolamentazione dei rapporti capace, ad avviso della scrivente, di soddisfare equamente i contrapposti interessi

Quanto sopra esposto, in allegato alla presente, si trasmette lo schema di atto di transazione, con i contenuti concordati, con apposto il visto che nulla osta alla sua trasformazione in atto definitivo.

Si prega, come concordato, di attribuire alla definizione della transazione carattere di urgenza,

Si resta a disposizione per quant'altro occorrere possa.

L'Avvocato Distr. dello Stato

pp Avv. Steri

3

## ATTO DI TRANSAZIONE

tra

L'ENAS - Ente acque della Sardegna (già Ente d	elle risorse idriche della Sardegna succeduto
all'E.A.F Ente Autonomo del Flumendosa), con se	de a Cagliari, Via Mameli n. 88, C.F. e Partita
I.V.A. 00140940925, e per questo l'Ing. Franco Ol	largiu nato a Cagliari il 25/05/1957 il quale
interviene non in proprio, ma in qualità di Direttore	Generale f.f. dell'Ente Acque della Sardegna,
autorizzato a sottoscrivere il presente atto con Delibe	ra dell'Amministratore Unico n.
del	
e	
il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridion	ale con sede a Cagliari, in Via Dante n. 254,
C.F. e Partita IVA 8000071710923, e per questo il leg	gale rappresentante, nato
ail, autorizza	to a sottoscrivere il presente atto in virtù dei
poteri risultanti da;	
premesso	che
1) in data 29.03.1977, tra l'allora Ente Autonomo	del Flumendosa (in prosieguo "Ente") ed il
Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale (in	n prosieguo "Consorzio"), venne stipulata una
convenzione per regolare il trasferimento in favore de	el Consorzio delle reti di distribuzione irrigua,
a suo tempo realizzate dall'EAF, lasciando in cap	o a quest'ultimo la gestione delle opere di
accumulo e regolazione (dighe) e di grande trasferi	mento d'acqua (canali, ripartitori principali e
acquedotti potabili);	
2) nell'ambito di tale convezione venne regolamentata	anche la fattispecie dell'erogazione dell'acqua
a favore delle utenze diverse da quelle ad uso irriguo	(ossia ad uso industriale e civile) attraverso le
reti irrigue oggetto di trasferimento al Consorzio;	
3) in particolare, l'art. 5 della convenzione, rubricato "	Fornitura d'acqua per usi industriali o civili",
stabiliva: "La fornitura d'acqua per usi industriali o	civili attraverso le reti di distribuzione, nei
imiti dalla diamanihilità davisanti dalla assassi	o successive varianti di destinazione, sarà

assentita dall'Ente, concessionario delle acque, previa intesa con il Consorzio circa la possibilità di vettoriamento della portata richiesta attraverso le reti irrigue gestite dal Consorzio stesso.

Gli oneri di vettoriamento su tali reti, nella misura concordata con il Consorzio, andranno a costituire, unitamente al prezzo dell'acqua per usi industriali o civili, determinato dall'EAF, la tariffa applicabile all'utenza in oggetto.

Il corrispettivo della fornitura così effettuata dall'Ente sarà dallo stesso riscosso per intero e successivamente la quota relativa al vettoriamento sarà accreditata al Consorzio.

Modalità tecniche di allaccio a misura, tempi di fornitura e portata verranno di volta in volta concordate fra l'EAF ed il Consorzio";

- 4) il rapporto di gestione delle utenze extra agricole si è sviluppato nell'arco degli ultimi trent'anni e per i primi decenni senza contestazioni tra le parti. Fino al 2004, infatti, i rapporti economici tra i due Enti erano caratterizzati da un credito per somministrazione d'acqua irrigua, vantato dall'Ente nei confronti del Consorzio, di proporzioni tali da rendere marginali le minori entità (positive per il Consorzio) derivanti dai rimborsi per il vettoriamento. Tale credito dell'Ente per somministrazione di acqua, relativo al periodo 1994 2004, è stato infatti oggetto di uno specifico atto transattivo (rep Enas n. 4068 del 17.11.2005) con il quale sono state risolte le pendenze economiche tra i due Enti, con la sola esclusione della vicenda concernente gli oneri di vettoriamento;
- 5) successivamente alla stipula del suddetto atto transattivo per la fornitura dell'acqua irrigua, tra le parti è insorta l'ulteriore vertenza concernente l'accreditamento degli oneri di vettoriamento da parte dell'Ente in favore del Consorzio per gli anni dal 01.01.1994 al 31.12.2008. Invero, a decorrere dal 01.01.2009 il Consorzio di Bonifica, a seguito di provvedimento commissariale n. 115 del 31.3.2008, ha preso in carico diretto l'erogazione a favore delle utenze extra agricole, avendo l'Ente assunto il ruolo di gestore del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale ai sensi della legge regionale n. 19/2006;
- 6) con l'emissione di n. 5 fatture (n. 1, 2, 3 e 4 del 16.01.2009 e n. 6 del 10.03.2009) il Consorzio ha chiesto all'Ente il pagamento della somma complessiva di € 785.736,89 (di cui € 714.306,26 per

11) il Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica, con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ha approvato la bozza del presente atto di transazione, autorizzando il Direttore Generale alla sua sottoscrizione.

Quanto sopra premesso, le parti come in epigrafe indicate

## convengono stipulano quanto segue

- Art. 1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
- Art. 2 Con il presente atto le parti convengono di definire transattivamente la vertenza intercorsa in merito al pagamento degli oneri di vettoriamento dovuti dall'Enas (ex EAF) al Consorzio per il vettoriamento delle utenze extragricole avvenuto fino alla data del 31.12.2008, tramite il pagamento da parte dell'Enas in favore del Consorzio della somma complessiva ed onnicomprensiva di € 450.000,00 (euro quattrocentocinquantamila/00) oltre I.V.A., secondo le modalità di cui al successivo art. 4.
- Art. 3 Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale dichiara di accettare il pagamento di cui al predetto art. 2 a totale soddisfazione del credito, sia per capitale che per accessori, vantato nei confronti dell'Enas per il pagamento degli oneri di vettoriamento relativi alla somministrazione di acqua per le utenze extragricole per il periodo 1994/2008.
- Art. 4 L'Enas si impegna a corrispondere la predetta somma di cui all'art. 2 secondo le seguenti modalità:
- 1) pagamento dell'importo di € 50.000,00 (euro cinquatamila/00) oltre I.V.A., al momento della sottoscrizione del presente accordo;
- 2) pagamento del restante importo di € 400.000,00 (euro quattrocentomila/00) oltre I.V.A., da effettuare in otto rate da € 50.000,00 (euro cinquatamila/00) oltre I.V.A. ciascuna, con scadenze rispettivamente al: 30.06.2015; 31.12.2015; 30.06.2016; 31.12.2016; 30.06.2017; 31.12.2017; 30.06.2018 e 31.12.2018.

S	iffatta dilazion	e non con	nporta l	'applicazi	ione di inte	eressi,	salvo quan	to convenuto	appress	30.	
I	pagamenti ver	rranno di	isposti 1	mediante	accredito	sul c/	c n.		acceso	presso	la

Banca;
Nel caso in cui il pagamento dei predetti importi non intervenga entro i termini sopra indicati,
l'ENAS sarà tenuto a corrispondere al Consorzio gli interessi legali da calcolarsi sui singoli importi
scaduti e non corrisposti.
Nella ipotesi di mancato pagamento degli importi dovuti per due scadenze consecutive, il Consorzio
di Bonifica potrà avvalersi, ai sensi dell'art.1456 cod. civ., della facoltà di intendere risolto il
presente accordo mediante comunicazione da dare a mezzo racc. a/r. entro trenta giorni dalla
seconda scadenza.
Art. 5 - Con la sottoscrizione del presente atto, l'ENAS e il Consorzio di Bonifica dichiarano di non
avere più nulla da pretendere l'uno dall'altro in relazione alla vertenza concernente il pagamento
degli oneri di vettoriamento relativi alla somministrazione di acqua per le utenze extragricole per il
periodo 1994/2008, costituendo tale pagamento la soddisfazione definitiva del rapporto tra le parti e
di ogni posta economica comunque ad esso relativa, connessa e collegata, comprese liti pendenti o
da instaurare, transazioni e definizioni stragiudiziali di rapporti controversi con gli utenti finali
rinunciando a qualsiasi azione o pretesa a tale titolo, presente o futura, anche giudiziaria.
Art. 6 - Il presente atto consta di n pagine tutte sottoscritte dalle parti ed è redatto in
doppio esemplare originale.
Art. 7 – Tutti gli oneri e spese del presente atto e conseguenti sono a carico delle parti nella stessa

misura. Peraltro, la presente transazione sarà registrata solo in caso d'uso e le relative spese saranno a carico della parte che vi ha dato luogo.

Letto, confermato e sottoscritto in Cagliari in data

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO

CAGLIARY

VISTO il presente relevante i instrumenti che ne hanno relazione, que a l'en unue e d'avviso che Rulla esti alta suo vene.

Cugliari, II. 19. 10. 2014

5